



COMUNE DI SERRAMAZZONI (MO)

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI PER IL BIENNIO 2022-2023 PERSONALE DI POLIZIA LOCALE E CRITERI E MODALITÀ DI RIPARTO DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

Il giorno 30.09.2023 alle ore 10.00 presso la sede comunale, si è riunita la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale, per la sottoscrizione definitiva del contratto collettivo integrativo ad oggetto *“Integrazione al contratto collettivo integrativo per il personale non dirigente del comune di Serramazzoni per il biennio 2022/2023 - Personale di polizia locale e Criteri e modalità di riparto degli incentivi per le funzioni tecniche”*, ai sensi del vigente CCNL comparto Funzioni Locali.

La Giunta Comunale con deliberazione n. 128 del 25.09.2023 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica del comune a sottoscrivere definitivamente il contratto collettivo integrativo, di cui alla preintesa siglata fra le parti in data 29.08.2023.

Sono Presenti:

Per la parte pubblica:

- F.to Dott.ssa Montanari Cristina - Presidente

Vice Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Economico-Finanziario Risorse Umane Scuola Affari Generali Polizia Locale

- F.to Dott.ssa Ferrari Susanna – Componente

Responsabile del Servizio Attività Produttive-Cultura-Turismo, Sport e Servizi Informatici

Per la parte sindacale:

- I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

FP - C.G.I.L. F.to Mucci Silvia

C.I.S.L. FP F.to Stefano Mussi (delegato da Torricelli Sabrina)

UIL FPL assente

- Rappresentanza Sindacale Unitaria

C.I.S.L. FP F.to Baldoni Paola

C.I.S.L. FP F.to Muratori Marcello

C.I.S.L. FP F.to Toni Enea

Richiamati:

- il titolo VI "Sezione Polizia Locale" del CCNL 21.05.2018 (artt. 56-ter, 56-quater, 56-quinquies) e gli artt. 98 e 100 del CCNL 16.11.2022;
- il C.C.I. sottoscritto in data 07.10.2022 "Contratto Collettivo Integrativo per il personale non dirigente del Comune di Serramazzoni per il biennio 2022-2023";

Dato atto che:

- in data 31.03.2023 è scaduta la convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000 tra l'Unione dei Comuni del Frignano ed i Comuni di Fanano, Fiumalbo, Montecreto, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola per la gestione in forma associata delle funzioni di Polizia municipale e di Polizia amministrativa locale;
- a decorrere dal 01.04.2023 è stato reinternalizzato il Servizio di Polizia Locale, a seguito del mancato rinnovo della convezione di cui sopra;

Ritenuto di dover disciplinare gli istituti contrattuali relativi al personale di Polizia Locale, che la contrattazione nazionale rimanda alla contrattazione integrativa, in precedenza non regolamentati;

Visto il C.C.D.I. in uso presso l'Unione dei comuni del Frignano, sottoscritto in data 16.10.2019, quindi applicato agli Agenti di Polizia Locale in servizio presso questo ente, sino al 31.03.2023;

Dato atto, inoltre, che con l'articolo 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" è stata disciplinata la materia degli incentivi da riconoscere al personale interno incaricato delle funzioni tecniche relative agli appalti di lavori, servizi e forniture;

Visto lo schema di regolamento - allegato alla presente preintesa quale parte integrante e sostanziale - avente ad oggetto la disciplina, la costituzione e la distribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

INTEGRAZIONE AL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI SERRAMAZZONI PER IL BIENNIO 2022-2023

TITOLO V – PERSONALE DI POLIZIA LOCALE

Art. 23 Prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi.

Art. 24 Utilizzo proventi delle violazioni del Codice della strada

Art. 25 Indennità di servizio esterno

Art. 23

Prestazioni soggette a pagamento rese dalla Polizia Locale a favore di terzi

1. In applicazione dell'art. 56-ter del CCNL del 21.5.2018 in occasione di iniziative organizzate da privati ai sensi dell'art. 22 comma 3 del D.L. 50 del 2017 convertito nella Legge 96/2017 i servizi aggiunti richiesti ed effettuati dal personale della polizia locale sono completamente a carico degli organizzatori, i quali versano all'ente il corrispettivo valore delle prestazioni straordinarie da corrispondere al personale di PL per detti servizi aggiuntivi.
2. Tale corrispettivo è portato in incremento al fondo destinato al lavoro straordinario. Nel caso in cui le ore per prestazioni straordinarie destinate ai servizi aggiuntivi di cui al presente comma siano rese di domenica o nel giorno del riposo settimanale, oltre al compenso per il lavoro straordinario, al personale è riconosciuto un riposo compensativo di durata esattamente corrispondente a quella della prestazione lavorativa resa. Il costo del riposo compensativo è da ascrivere anch'esso integralmente a carico dei soggetti privati organizzatori dell'iniziativa. Le ore aggiuntive non concorrono alla verifica del rispetto del limite massimo individuale di ore di lavoro straordinario, di cui all'art. 14, comma 4, del CCNL dell'1.4.1999 e all'art.38, comma 3, del CCNL del 14.9.2000.

Art. 24

Utilizzo proventi delle violazioni del Codice della strada

1. Le parti nell'accordo decentrato annuale di ripartizione delle risorse del fondo definiranno i criteri di destinazione delle risorse di cui all'art. 208 del Codice della Strada sulla base di apposito atto della Giunta comunale con il quale viene definita la destinazione al personale della Polizia Locale.
2. Con il medesimo provvedimento potranno essere destinate risorse al finanziamento di specifici progetti e obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale.

Art. 25

Indennità di servizio esterno

1. L'indennità di servizio esterno di cui all'art. 100 del CCNL 16.11.2022 viene erogata al personale della polizia locale che, in via continuativa, rende la prestazione lavorativa ordinaria giornaliera in servizi esterni di vigilanza.
2. La prestazione oraria giornaliera si intende prestata in servizio esterno, dando luogo al riconoscimento della relativa indennità di cui al comma 1, al personale che durante il turno di lavoro presta servizio esterno per la maggior parte dell'articolazione oraria giornaliera

assegnata, includendo in tale limite temporale minimo il tempo occorrente per l'effettuazione, presso la sede dell'ufficio, di azioni e/o atti prioritari ai fini della continuità del servizio, quali atti procedimentali di polizia giudiziaria, stradale e amministrativa in generale, a seguito di fatti connessi al servizio.

3. L'indennità di cui al precedente punto 1 è commisurata alle giornate di effettivo svolgimento del servizio esterno, come disciplinato al comma 2, e compensa interamente i rischi e disagi connessi all'espletamento di tale servizio.
4. L'importo giornaliero dell'indennità è determinato entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri contrattualmente stabiliti.
5. L'indennità di cui al presente articolo:
 - è cumulabile con l'indennità di turno, di cui all'art. 30, del CCNL 16.11.2022;
 - è cumulabile con le indennità di cui all'art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL del 6.7.1995 e ss.mm. e ii.;
 - è cumulabile con i compensi connessi alla performance individuale e collettiva.
6. Gli oneri per la corresponsione dell'indennità di cui al presente articolo sono a carico del Fondo risorse decentrate.
7. L'importo dell'indennità è graduato in base alla tipologia di servizio svolto ed alla sua continuità come segue:
 - a) Servizi diurni feriali prestati nella fascia oraria 7:30 - 19:00: **€ 4,00** giornalieri;
Laddove venissero istituiti i relativi turni:
 - b) Servizi serali prestati nella fascia oraria 18:00 - 24:00: **€ 6,00** giornalieri;
 - c) Servizi festivi diurni e notturni feriali prestati nella fascia oraria 7:30 - 19:00 e 20:00 - 02:00: **€ 8,00** giornalieri;
 - d) Servizi serali e/o notturni prestati nella fascia oraria 20:00 - 07:00: **€ 10,00** giornalieri purché prestati interamente come servizio esterno.

Se il servizio esterno viene effettuato a scavalco delle fasce orarie sopra indicate, l'importo da riconoscere è quello relativo alla fascia oraria in cui la prestazione in servizio esterno è prevalente.

Al personale neo assunto con contratto a tempo determinato e/o a tempo indeterminato che non ha frequentato il corso di formazione per neo assunti o non è stato dotato dell'arma d'ordinanza, l'indennità giornaliera di cui alle lettere a) e b) è ridotta nella misura del 50% dell'importo fissato.

8. L'indennità di servizio esterno viene riconosciuta agli aventi diritto su attestazione da parte del Responsabile del Servizio, sulla base della disciplina di cui ai commi precedenti.
9. Gli importi delle indennità verranno definiti annualmente con la contrattazione decentrata di parte economica.
10. La presente disciplina avrà decorrenza dal 01.04.2023, a seguito della reinternalizzazione del Servizio di Polizia Locale.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45, D.LGS. N. 36/2023**

INDICE

ARTICOLO	DEFINIZIONE	PAGINA
<i><u>CAPO I Principi generali</u></i>		
1	Premessa	
2	Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	
3	Destinatari	
4	Gruppo di lavoro	
5	Limite soggettivo dell'incentivo	
6	Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	
7	Centrali di committenza	
8	Incarichi svolti da dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante	
9	Quota del 20 per cento	
<i><u>CAPO II Incentivo per lavori</u></i>		
10	Graduazione della misura incentivante	
11	Disciplina delle varianti	
12	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	
<i><u>CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture</u></i>		
13	Graduazione della misura incentivante	
14	Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	
<i><u>CAPO IV Norme comuni</u></i>		
15	Principi in materia di valutazione	
16	Attività articolate e singole	
17	Assegnazioni coincidenti di più attività	
18	Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi	
19	Liquidazione dell'incentivo	
20	Disposizioni finali	

CAPO I Principi generali

Art. 1 Premessa

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45, D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.
2. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Art. 2 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 3, comma 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 3, nonché ai loro collaboratori, come ivi individuati, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 9, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
 - c) ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 3 Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 2, comma 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
 - a) responsabile unico del procedimento - RUP;
 - b) soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - c) collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento;
 - d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - f) redazione del progetto esecutivo;
 - g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;

- i) predisposizione dei documenti di gara;
 - j) direzione dei lavori;
 - k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - m) direzione dell'esecuzione;
 - n) collaboratori del direttore dell'esecuzione;
 - o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - p) collaudo tecnico-amministrativo;
 - q) regolare esecuzione;
 - r) verifica di conformità;
 - s) collaudo statico;
 - t) i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, comma 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 4 Gruppo di lavoro

1. Con apposito provvedimento, il responsabile competente individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro è effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 19.
8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis, D.lgs. n. 165/2001. Il responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5 Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15%.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 6 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento: a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche; b) i lavori di importo inferiore a euro 75.000,00; c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 70.000,00; d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56; e) i lavori in amministrazione diretta.
2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 7 Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, è destinata alla remunerazione della relativa attività una quota come di seguito determinata, da calcolarsi sull'importo a base di appalto:

<i>Procedura negoziata con il criterio del maggior ribasso</i>	<i>Procedura negoziata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa</i>	<i>Procedura aperta sino a soglia comunitaria</i>	<i>Sopra 10.000.000</i>
0,08% importo a base di gara	0,15% fino ad un massimo di 6.500,00 €	0,2% fino ad un massimo di 7.000,00 €	0,1% fino ad un massimo di 8.000,00 €

2. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.
3. La suddetta definizione trova applicazione fino alla scadenza dell'attuale convenzione in essere con la Provincia di Modena relativa alla centrale di committenza.

Art. 8 Incarichi svolti da dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante

1. Le funzioni tecniche delle attività afferenti al Codice dei contratti pubblici, secondo le tipologie tassativamente previste dalla norma, sono incentivabili a norma dell'art. 45 del Codice, anche a favore del dipendente pubblico di altra amministrazione aggiudicatrice posto in ausilio della stazione appaltante, ricorrendone le condizioni di carattere generale che devono sussistere ai fini dell'incentivabilità delle funzioni tecniche medesime.
2. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altra amministrazione aggiudicatrice.

3. La remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento svolte a favore della stazione appaltante da personale di altra amministrazione aggiudicatrice, è oggetto di apposite intese fra le pubbliche amministrazioni e, in particolare: a) di convenzione ex art. 30, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; b) di esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni ex art. 33, D.lgs. n. 267/ 2000, anche per la costituzione di centrali di committenza; c) di comando/distacco di personale di altra amministrazione aggiudicatrice;
4. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento svolte a favore della stazione appaltante dal personale di altra amministrazione aggiudicatrice, sono trasferiti dalla stazione appaltante beneficiaria della prestazione, all'amministrazione aggiudicatrice da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale.
5. Il compenso percepito, nei casi regolati dai commi precedenti, rientra nei limiti di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 9 Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 2, comma 3, lett. b), è incrementata da:
 - a) la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 5, comma 1;
 - b) la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 19;
 - c) la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione; rientrano in quest'ambito:
 - a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
 - b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II Incentivo per lavori

Art. 10 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Lavori	Percentuale
da € 75.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) fino a € 500.000,00	2%

da € 500.001,00 fino a € 1.000.000,00	1,80%
da € 1.000.001,00 fino a € 2.000.000,00	1,60%
da € 2.000.001,00 fino a € 5.000.000,00	1,40%
da € 5.000.001,00 a € 10.000.000,00	1%
da € 10.000.000,01 a € 25.000.000,00	0,5%
oltre	0,1%

Art. 11 Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice.

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<i>Attività tecnica</i>	<i>Percentuale</i>
Responsabile unico del procedimento	28 %
Programmazione della spesa per investimenti	5 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	4 %
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	1 %
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5 %
Redazione del progetto esecutivo	10 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3 %
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	10 %
Predisposizione dei documenti di gara	4 %
Direzione dei lavori	10 %
Collaborazione direzione lavori	5 %
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5 %
Regolare esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo	8 %
Collaudo statico	2 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro e, comunque, così come segue:

Funzione affidata lavori	Fase programmazione (6%)	Fase verifica (18%)	Fase affidamento (29%)	Fase esecuzione (47%)	Tot. per fasi
	Quota		Quota	Quota	Quota
Responsabile della programmazione degli investimenti	5,00%		0,00%	0,00%	5,00%
Responsabile del procedimento	0,00%	7,00%	5,00%	16,00%	28,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali			1,00%		1,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica			5,00%		5,00%
Redazione del progetto esecutivo			10,00%		10,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione			3,00%		3,00%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		10,00%			10,00%
Predisposizione dei documenti di gara			4,00%		4,00%
Direzione dei lavori	0,00%			10,00%	10,00%
Collaborazione direzione lavori				5,00%	5,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	0,00%		0,00%	5,00%	5,00%
Regolare esecuzione, collaudo tecnico-amministrativo				8,00%	8,00%
Collaudo statico				2,00%	2,00%
Collaboratori tecnici	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	2,00%
Collaboratori giuridico-amministrativi	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	2,00%
Totale	6,00%	18,00%	29,00%	47,00%	100,00%

CAPO III Incentivo per servizi e forniture

Art. 13 Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento e tenuto conto della necessità di una sua graduazione in misura inversa all'importo a base dell'affidamento, in modo che ad importi più alti corrisponda una percentuale più bassa:

Servizi e forniture	Percentuale
da € 70.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) fino a € 250.000,00	2,00%
da € 250.001,00 fino a € 500.000,00	1,80%
da euro 500.001,01 fino a euro 1.000.000,00	1,60%
da euro 1.000.001,01 fino a € 2.500.000,00	1,40%
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	1%
Da € 5.000.000,01 a € 12.500.000,00	0,5%
oltre	0,1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 14 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del procedimento	28 %
Programmazione della spesa per investimenti	6 %
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	6 %
Redazione del progetto (livello unico)	15 %
Predisposizione dei documenti di gara	5 %
Direzione dell'esecuzione	15 %
Direzione operativa	10 %
Verifica di conformità	15 %
Totale	100,00%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro e, comunque, così come segue:

Funzione affidata	Fase programmazione (6%)	Fase affidamento (25%)	Fase esecuzione (59%)	Totale per fasi
	Quota	Quota	Quota	Quota
Responsabile della programmazione degli investimenti	6,00%			6,00%
Responsabile del procedimento	0,00%	12,00%	16,00%	28,00%
Redazione del progetto		15,00%		15,00%

Predisposizione dei documenti di gara		5,00%		5,00%
Direttore dell'esecuzione			15,00%	15,00%
Direzione operativa			10,00%	10,00%
Verificatore della conformità			15,00%	15,00%
Collaboratori tecnici		1,00%	1,50%	2,50%
Collaboratori giuridico-amministrativi		2,00%	1,50%	3,50%
Totale	6,00%	35,00%	59,00%	100,00%

CAPO IV Norme comuni

Art. 15 Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
 - a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - c) della competenza e professionalità dimostrate;
 - d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 19.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 16 Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 17 Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 18 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione

lavori, al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al comma 6.

3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella di cui al comma 6.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di cui al comma 6.
6. La decurtazione degli incentivi di cui ai commi precedenti avverrà secondo la sottoindicata tabella.

<i>Tipologia incremento</i>	<i>Misura dell'incremento</i>	<i>Riduzione incentivo</i>
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 19 Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. In forza del divieto della cd "autoliquidazione di somme", gli incentivi spettanti a responsabili di servizio dovranno essere liquidati dal rispettivo sostituto o, in mancanza, dal segretario comunale.
3. La ripartizione dovrà avvenire, secondo le quote e le percentuali stabilite nel presente regolamento, al completamento di ogni fase

Art. 20 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.

Serramazzoni, li 30.09.2023

La Delegazione trattante di parte pubblica:

- Dott.ssa Montanari Cristina - Presidente

Vice Segretario Comunale e Responsabile del Servizio Economico-Finanziario

Risorse Umane Scuola Affari Generali Polizia Locale

.....

- Dott.ssa Ferrari Susanna - Componente

Responsabile del Servizio Attività Produttive-Cultura-Turismo, Sport e Servizi Informatici

.....

Le Rappresentanze sindacali:

- I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL

FP - C.G.I.L. Sig.ra Mucci Silvia

F.to Mucci Silvia

C.I.S.L. FP Sig.ra Torricelli Sabrina

F.to Stefano Mussi (delegato da Torricelli Sabrina)

UIL FPL

assente

- Rappresentanza Sindacale Unitaria

C.I.S.L. FP Sig. Muratori Marcello

F.to Muratori Marcello

C.I.S.L. FP Sig. Toni Enea

F.to Toni Enea

C.I.S.L. FP Sig.ra Baldoni Paola

F.to Baldoni Paola